

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

L.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>		Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409. (2261) . . . . .	522
PRESIDENTE . . . . .	513	PRESIDENTE . . . . .	522, 523
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		GUARIENTO, <i>Relatore</i> . . . . .	522
Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (145-B) . . . . .	513	ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	523
PRESIDENTE . . . . .	513, 518, 519, 520	<b>Votazione segreta:</b>	
CERVONE . . . . .	518, 519	PRESIDENTE . . . . .	523
GUARIENTO . . . . .	518, 519		
VERONESI . . . . .	519, 520		
PACATI . . . . .	519		
CURTI . . . . .	519		
POLANO . . . . .	519, 520		
PIGNATONE . . . . .	520		
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	520		
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576. (2208) . . . . .	521		
PRESIDENTE . . . . .	521		
BERNARDINETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	521		
CURTI . . . . .	521		
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	521		

**La seduta comincia alle 9,20.**

POLANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De' Cocci, Gigha e Merenda.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (145-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente l'istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Con-

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

siglio superiore dei lavori pubblici, già modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta del 13 giugno 1956, dopo breve discussione sulle modifiche apportate dal Senato a tale disegno di legge, venne approvata la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Polano.

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del testo dell'articolo 1 approvato dalla Camera:

« È istituito, con sede in Parma, il Magistrato per il Po, che assorbe l'attuale Circolo di ispezione del Genio civile per il Po. ad esso è preposto un presidente.

Al Magistrato per il Po, oltre alla competenza già attribuita al Circolo di ispezione per il Po, sono demandati i compiti spettanti in base alle vigenti disposizioni, al Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova ed ai Provveditorati alle opere pubbliche aventi giurisdizione nelle regioni lungo tutto il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche classificate in qualunque categoria e non classificate, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per la navigazione interna e per i servizi di piena interessanti il fiume in tutto il suo percorso ed i suoi affluenti ».

Do ora lettura del testo sostitutivo di tale articolo approvato dal Senato:

## ART. 1.

È istituito, con sede in Parma, il Magistrato per il Po, che assorbe l'attuale Circolo di ispezione del Genio civile per il Po.

Il Magistrato per il Po, oltre alle attribuzioni conferite dalla vigente legislazione al predetto Circolo d'ispezione, ha i seguenti compiti:

a) studiare e predisporre il piano per la sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta;

b) determinare e vigilare l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere idrauliche classificate in qualunque categoria e non classificate, delle opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, di quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, nonché di ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti;

c) sovrintendere al servizio di piena del Po e di tutti i corsi d'acqua che interessano il bacino del Po.

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura del testo dell'articolo 2 approvato dalla Camera:

« Il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po è presieduto dal presidente del Magistrato e ne fanno parte:

il vicepresidente del Magistrato per il Po,

un consigliere di Stato;

l'ispettore generale capo dei servizi tecnici del Magistrato per il Po;

un ispettore generale del Genio civile designato dal Presidente del Magistrato alle acque;

gli ispettori generali capi dei servizi tecnici e dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Milano e Bologna;

il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici o un suo delegato;

il direttore generale della bonifica e della colonizzazione o, in sua sostituzione, un funzionario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale dell'economia montana e delle foreste o, in sua sostituzione, un funzionario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste,

un ispettore superiore forestale designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

il capo della ragioneria del Magistrato per il Po;

l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il servizio idrografico del bacino del Po;

l'ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni del Po ».

Do ora lettura del testo sostitutivo di tale articolo approvato dal Senato:

## ART. 2.

Il Magistrato del Po è presieduto da un Presidente scelto fra gli Ispettori generali del Genio civile e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Magistrato per il Po è parificato ai Presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A tale effetto è istituito un apposito posto nell'organico del Ministero dei lavori pubblici.

Per la esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, il Magistrato per il Po potrà convocare presso di se anche periodicamente i Provveditori regionali di Torino, Genova, Milano e Bologna, nonché il Presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

*(È approvato).*

Do lettura del testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera:

« Al Magistrato per il Po ed al suo presidente sono estese tutte le norme vigenti relative ai provveditorati ed ai provveditori alle opere pubbliche, e, in quanto applicabili, quelle relative ai Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche.

L'Ufficio distaccato della Corte dei conti presso il Magistrato per il Po esercita, peraltro, le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato stesso a norma delle disposizioni relative al Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova ».

Do ora lettura del testo sostitutivo di tale articolo approvato dal Senato:

#### ART. 3.

Il Presidente del Magistrato per il Po è assistito da un Comitato tecnico-amministrativo; di esso fanno parte:

il Presidente del Magistrato alle acque ed i Provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero un Ispettore generale del Genio civile per ciascuno dei suddetti organi decentrati, delegato dai Capi degli organi stessi;

il Direttore generale delle acque e degli impianti elettrici o un suo delegato;

il Direttore generale della bonifica e della colonizzazione o un suo delegato;

il Direttore generale dell'economia montana e delle foreste o un suo delegato;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due Ispettori generali del Genio civile addetti al Magistrato per il Po;

l'Ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il servizio idrografico del Po;

l'Ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per il servizio dragaggio e segnalazioni del Po;

un Ispettore superiore forestale designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

due esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici su proposta del Presidente del Magistrato per il Po.

Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Le norme relative al funzionamento ed alla segreteria dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono estese al Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed alla sua segreteria.

Come accennai nella mia breve relazione, tale articolo sostitutivo approvato dal Senato presenta presso a poco la stessa formulazione di quello approvato dalla Camera. Esso riguarda la composizione del Comitato tecnico-amministrativo; la riduzione del numero dei suoi membri rispetto al testo primitivo è giustificata dalla diminuzione dei compiti affidati a detto Comitato, per cui è venuta meno la necessità di inserire in esso tre elementi che avrebbero dovuto esercitare controlli amministrativi.

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione il testo sostitutivo dell'articolo 3 approvato dal Senato, di cui ho dato dianzi lettura.

*(È approvato).*

Do lettura del testo dell'articolo 4 approvato dalla Camera:

« I programmi annuali delle opere di bonifica idraulica formulati dai Provveditorati alle opere pubbliche e dal Magistrato alle acque, per essere eseguiti in comprensori che, pure rientrando nelle rispettive circoscrizioni, interessino comunque il bacino del Po saranno inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite del Magistrato per il Po, che li inoltrerà accompagnandoli col proprio parere ».

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

Do lettura del testo sostitutivo di tale articolo approvato dal Senato:

ART. 4.

I piani per la sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, devono essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

I piani potranno essere anche formati per stralci, aventi però sempre carattere di organicità. A tal fine ogni Provveditore regionale dovrà fare le sue proposte al Magistrato del Po.

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

*(È approvato).*

Do lettura del testo dell'articolo 5 approvato dalla Camera:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli uffici del Genio civile per il servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica ».

Do ora lettura del testo sostitutivo di tale articolo approvato dal Senato:

ART. 5.

In attuazione del piano indicato nell'articolo 1, il Magistrato per il Po, sentiti i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche competenti per territorio, forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato e gradua le opere comprese nei programmi secondo l'ordine di priorità da dare all'esecuzione delle stesse.

I programmi, dopo l'esame del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato, sono sottoposti all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Magistrato per il Po stabilisce altresì le direttive e i criteri tecnici cui debbono essere informati i lavori nonché l'ordine di precedenza di essi; esercita l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione, su tutto quanto ha attinenza alla difesa delle acque e alla loro utilizzazione e sulla polizia idraulica.

Non essendovi emendamenti pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

*(È approvato).*

Do lettura del testo dell'articolo 6 approvato dalla Camera.

« È abrogato l'articolo 4 della legge 5 maggio 1907, n. 257, con le modifiche apportate dall'articolo 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774, dall'articolo 17 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3228, dall'articolo 1 del regio decreto 25 settembre 1924, n. 1477, dal regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2400, dall'articolo 4 del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726, dell'articolo 2 del regio decreto 16 febbraio 1930, n. 236, e dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 755.

All'articolo 14 lettera v), della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificato con l'articolo 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774, è aggiunto il seguente comma:

« Rimane nella competenza del presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

Sono abrogati il 2° 3° e 4° comma dell'articolo 16 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, quali risultano sostituiti dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164, ed il 5° comma dell'articolo stesso è modificato come segue:

« L'Ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, esercita anche le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque a norma delle disposizioni vigenti per detto istituto, con effetto dal 1° gennaio 1946 ».

Do ora lettura del testo sostitutivo di tale articolo approvato dal Senato.

ART. 6

I progetti esecutivi di qualunque importo delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 5 sono redatti dagli Organi competenti in base alla vigente legislazione e sono sottoposti al parere del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po.

Il parere del Comitato del Magistrato sostituisce quelli del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Comi-

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

tati tecnico-amministrativi presso gli Organi decentrati e di ogni altro Organo consultivo, se il progetto è di importo non superiore a lire 200 milioni.

Non essendovi emendamenti pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

*(È approvato).*

Do lettura del testo dell'articolo 7 approvato dalla Camera:

« Il numero dei consiglieri di Stato e degli espreti, chiamati a far parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici ».

Do ora lettura del testo sostitutivo di tale articolo approvato dal Senato.

## ART. 7.

All'approvazione dei progetti esecutivi delle opere comprese nei programmi, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere nonché alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvedono i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, anche in deroga a qualsiasi contraria disposizione vigente.

Qualora l'opera si estenda al territorio di due o più Provveditorati, il Presidente del Magistrato designa il Provveditorato che provvede all'incombenza di cui al comma precedente.

Non essendovi emendamenti pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

*(È approvato).*

Do lettura del testo dell'articolo 8 approvato dalla Camera:

« Il personale tecnico del Corpo del Genio civile ed il personale idraulico destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova e presso il Magistrato per il Po con sede in Parma e quello addetto al Servizio idrografico ed idraulico presso gli Uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione dei due Magistrati percorrerà di regola tutta la carriera fino al grado di ispettore generale negli Uffici dei Compartimenti suddetti.

Nessun trasferimento né temporaneo né definitivo potrà essere fatto riguardo al detto personale, né alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato senza la richiesta o il preventivo parere del competente presidente di Magistrato.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, udito il parere del competente presidente di Magistrato, i compiti di cui al 1° comma del presente articolo saranno assegnati preferibilmente agli impiegati che vi sono addetti all'atto della pubblicazione della presente legge, salvo esplicita richiesta contraria da parte degli interessati, nonché entro i limiti dei posti disponibili, a quelli degli altri uffici del Genio civile che ne facciano domanda.

Nel caso di promozione a gradi fino a quello d'ingegnere capo, per i quali non esistono contemporaneamente vacanze negli uffici compresi nella giurisdizione dei due Magistrati, il funzionario promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del competente presidente di Magistrato, rimanere a disposizione del presidente stesso per prestare servizio nell'Ufficio che egli riterrà di assegnargli ».

Do ora lettura del testo sostitutivo di tale articolo approvato dal Senato:

## ART. 8.

I Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della rispettiva competenza, somministrano ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio i fondi occorrenti per l'esecuzione delle opere comprese nei programmi approvati. A tal fine i fondi vengono iscritti nei capitoli di bilancio riguardanti le spese in gestione delle Amministrazioni centrali dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, anche in deroga al disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Qualora entro l'esercizio finanziario i Provveditorati non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalità dei fondi loro accreditati ai sensi del comma precedente, gli accreditamenti stessi s'intendono annullati per la parte non impegnata ed i fondi residui vengono portati in aumento alle disponibilità dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

Non essendovi emendamenti pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

*(È approvato).*

Do lettura del testo dell'articolo 9 approvato dalla Camera:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti va-

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

riazioni di bilancio per la attuazione della presente legge ».

Do ora lettura del testo sostitutivo di tale articolo approvato dal Senato:

## ART. 9.

Nei territori compresi nell'ambito del bacino imbrifero del Po, il Magistrato per il Po deve essere sentito sull'ammissibilità delle domande di concessione di derivazione di acqua prima della loro istruttoria nonché sui risultati dell'istruttoria stessa.

Per i territori ricadenti anche nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, è richiesto il solo parere del Magistrato per il Po.

CERVONE. Gradirei sapere se le concessioni di derivazione di acqua si riferiscono anche alle richieste per uso di irrigazione.

PRESIDENTE. Sì, anche per uso irriguo.

Non essendovi emendamenti pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli aggiuntivi, dal 10 al 16, approvati dal Senato.

Do lettura dell'articolo 10

« Per il trasferimento degli ingegneri del Corpo del Genio civile di grado inferiore a quello di ingegnere capo, destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque e presso il Magistrato per il Po nonché del personale tecnico del Genio civile e del personale idraulico addetto al servizio idrografico ed idraulico presso gli uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia o in quella dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, deve essere sentito il parere del Presidente del Magistrato per il Po o del Presidente del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza ».

In sostanza si tratta di evitare spostamenti di personale avente competenza specifica e che pertanto è bene rimanga ad esplicare attività nel suo particolare settore.

GUARIENTO. Ma si tratta semplicemente di un parere da richiedere al presidente del Magistrato del Po o al presidente del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza.

PRESIDENTE. In realtà, le modifiche apportate al decreto-legge relativo al Magistrato per il Po e al Magistrato alle acque di Venezia, decreto che disponeva l'obbligo della

permanenza *in loco*, hanno effettivamente cambiato la situazione. Del resto, il Ministero dei lavori pubblici terrà certamente conto del parere del Magistrato per il Po o di quello alle acque sulla inopportunità o meno del trasferimento di persone che hanno una particolare competenza.

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« Il numero dei consiglieri di Stato e degli esperti chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici è elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici ».

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione tale articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« All'articolo 14, lettera 1) della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificato con l'articolo 46 della legge 13 luglio 1911, n. 744, è aggiunto il seguente comma.

« Rimane nella competenza del Presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

Con tale articolo si è provveduto a restituire certe facoltà al Magistrato alle acque che gli erano state tolte con provvedimenti amministrativi o legislativi durante il regime fascista.

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione tale articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

« Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, quale risulta dal testo della legge 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dai seguenti.

« L'Ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, esercita anche le funzioni di riscontro successivo delle

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque a norma delle disposizioni vigenti per detto Istituto.

Le stesse funzioni sono esercitate dagli Uffici distaccati della Corte dei conti presso tutti gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355 ».

Con l'ultimo comma di tale articolo aggiuntivo il Senato ha introdotto una autentica novità che investe il funzionamento degli uffici della Corte dei conti distaccati presso tutti gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici. E si tratta invero di una modifica sostanziale delle procedure finora usate da detta Corte, modifica che non può essere apportata senza prima avere ottemperato ad una precisa disposizione legislativa. Cioè quella dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1939, che fa obbligo di richiedere il parere della Corte dei conti ogni qual volta si legiferi in materia di ordinamento dell'organo medesimo.

Ci troviamo pertanto di fronte ad un bivio. o sospendiamo l'approvazione del disegno di legge, onde richiedere, per l'appunto, il parere della Corte dei conti in merito, correndo naturalmente il rischio di aspettare chi sa quanto tempo, oppure, sopprimiamo il comma stesso.

Personalmente, sarei per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 e per il conseguente rinvio del provvedimento al Senato, perché, ammesso che anche il Senato approvi tale soppressione, in breve tempo la legge potrebbe essere approvata.

VERONESI. Anch'io sarei di questo parere, ma dovremmo essere certi del risultato, altrimenti tanto varrebbe ottemperare alla disposizione legislativa di cui sopra e chiedere il parere alla Corte dei conti.

CERVONE. Mi permetto fare osservare che l'innovazione apportata dal Senato può essere scaturita in effetti da una esigenza di snellimento burocratico, per dare cioè la possibilità ai vari organi competenti di pronunciarsi con una certa celerità su quelle che sono le possibilità di esecuzione di determinati lavori.

PRESIDENTE. Si tratta di una innovazione che intacca il principio generale sul quale si basa la Corte dei conti.

CERVONE. Ma se l'innovazione è buona, non deve spaventare.

PRESIDENTE. Noi non ci spaventiamo affatto, dobbiamo semplicemente attenerci alla

procedura. Faccio presente, a tal riguardo, che mi è pervenuta una lettera della Presidenza della Camera che fa richiamo al suddetto obbligo.

Prego, quindi, la Commissione di pronunciarsi tenendo conto di quanto ho riferito.

GUARIENTO. È evidente che il Senato, quando ha deliberato, non era al corrente della disposizione: pertanto, io penso che noi potremmo sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 13, salvo il diritto di ognuno di farne oggetto di una proposta di legge a parte.

VERONESI. Per quanto riguarda la lettera del Presidente della Camera, mi pare giusto il rilievo sulla poca opportunità di introdurre una norma di carattere generale in una legge particolare; però, circa il merito, io penso che non dovremmo avere scrupoli nel ricercare ogni mezzo per ridurre il più possibile il controllo della Corte dei conti.

Quindi, se, per il rispetto della succitata legge del 1939, è necessario rinviare e chiedere il parere nelle dovute forme, pur protestando contro questa sopravvivenza di leggi precedenti, non ho nulla in contrario a seguire questa prassi; però, debbo precisare che non mi sentirei di rinunciare in partenza a semplificare un meccanismo che tutti riconosciamo molto macchinoso.

PACATI. Condivido in pieno la tesi dell'onorevole Veronesi.

GUARIENTO. Debbo con rammarico osservare, a nome delle popolazioni interessate, che, per apportare una modifica su una materia completamente estranea all'oggetto del provvedimento, noi finiremo col ritardare l'approvazione di una legge attesa da anni. Io proporrei, se mai, di approvarla, stralciando l'ultimo comma dell'articolo 13.

CURTI. Noi siamo favorevoli all'approvazione della legge con la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13.

POLANO. Anche io sono d'accordo in questo senso.

VERONESI. In linea di principio, non v'è dubbio sulla validità dell'osservazione della Presidenza, tuttavia, siccome delle eccezioni sono state già fatte, io sarei del parere di approfittare dell'occasione per limitare i poteri della Corte dei conti e quindi approvare l'articolo 13 mantenendo il comma terzo.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, mi permetto di invitare la Commissione a votare la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13.

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

Pertanto, passiamo alla votazione per divisione dell'articolo stesso. Do lettura dei due primi comma:

« Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, quale risulta dal testo della legge 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, esercita anche le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque a norma delle disposizioni vigenti per detto Istituto ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Passiamo al terzo comma. Ne do lettura

« Le stesse funzioni sono esercitate dagli Uffici distaccati della Corte dei conti presso tutti gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355 ».

VERONESI. Insisto nella mia richiesta di stralcio, rifacendomi ad un precedente verificatosi in seno all'VIII Commissione: trattandosi di un disegno di legge composito, se ne approvo una parte, stralciando l'altra e si ottiene lo scopo di far approvare il provvedimento, senza sopprimere quella parte che avrebbe potuto intralciare l'*iter* dell'intero disegno di legge.

Faccio quindi una proposta concreta: noi approviamo oggi la parte sulla quale siamo d'accordo — e sulla quale ci siamo già pronunciati — e, anziché approvare la soppressione del terzo comma dell'articolo 13, ci limitiamo ad approvarne lo stralcio. Naturalmente esso costituirà un disegno di legge a parte e seguirà il normale *iter*.

PIGNATONE. Io penso che, però, la nostra Commissione non potrebbe avere la competenza primaria per un provvedimento avente per oggetto specifico il contenuto del terzo comma di questo articolo 13.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, io porro in votazione lo stralcio del terzo comma dell'articolo 13.

Desidererei, però, sentire in proposito il parere del rappresentante del Governo.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Al mio Ministero interessa l'approvazione di

questo disegno di legge, e pertanto non sono contrario alla proposta di stralciare il terzo comma dell'articolo 13. Posso assicurarvi che questo disegno di legge è veramente buono, anche perché per la prima volta, e questo per snellire il lavoro, vengono divise le due funzioni esecutive e di controllo. È evidente perciò che si potrà procedere più rapidamente.

Debbo tuttavia osservare, per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti, che il mio Ministero, sovente accusato di lentezza burocratica eccessiva, desidera anche un alleggerimento del controllo, per non incappare continuamente in quegli stralci di natura burocratica, che sono la causa delle accuse che poi si ritorcono su di esso. Però debbo anche ammettere che un Ministro firma molto più volentieri gli atti passati per il controllo della Corte dei conti o del Consiglio di Stato o della Ragioneria generale.

Quindi, sono d'accordo per lo stralcio, affinché la legge sia approvata e possa subito aver vigore.

POLANO. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Il pensiero testé espresso dal Ministro mi pare che sia condiviso dalla Commissione e perciò tale significato sarà dato alla votazione sullo stralcio del terzo comma.

Pongo in votazione lo stralcio del terzo comma dell'articolo 13.

(È approvato).

Conseguentemente, quindi, le parole « dai seguenti » contenute nel primo comma dello stesso articolo, sono sostituite dalle parole « dal seguente ».

Passiamo agli altri articoli aggiunti dal Senato che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 14.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli Uffici del Genio civile per il Servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica.

(È approvato).

## ART. 15.

A copertura del maggiore onere derivante dalla istituzione del posto di organico di presidente del Magistrato per il Po sono ridotti di quattro i posti di organico del ruolo degli assistenti del Genio civile, dei quali tre degli assistenti ed uno dei primi assistenti.

(È approvato).



LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

## ART. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 567. (2208).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 567.

Prego il relatore, onorevole Bernardinetti, di voler riferire su questo disegno di legge.

BERNARDINETTI, *Relatore*. La legge 25 giugno 1949, n. 409, prevedeva l'impiego di fondi per la costruzione di case per i senza tetto e con l'articolo 10 fissava al 30 giugno 1951 il termine per l'utilizzazione dei medesimi. La successiva legge 1° ottobre 1951, n. 1141, prorogava ulteriormente, al 30 giugno 1952, il termine predetto. Inoltre, poiché non erano state completamente utilizzate entro i termini previsti le quote afferenti a precedenti esercizi finanziari con un'altra legge, quella 1° dicembre 1953, n. 899, veniva concessa una ulteriore proroga per l'utilizzazione dei limiti di impiego, e tale nuovo termine veniva fissato al 30 giugno 1955.

Nonostante le varie proroghe, tuttavia, nuove sopravvenute difficoltà, hanno impedito per un certo numero di concessioni, aggirantesi attorno ad una spesa complessiva di circa due miliardi di lire, di pervenire entro il termine del 30 giugno 1955, alla emissione del decreto di formale assentimento e di impiego definitivo della spesa. Di qui, la opportunità del disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame; esso prevede infatti la proroga al 30 giugno 1956 del termine stabilito dalla citata legge 1° dicembre 1953, n. 899. La IV Commissione, Finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole, anzi, ravvisando la opportunità di una proroga maggiore, ha suggerito di fissare il nuovo termine al 31 dicembre 1956.

Per evidenti ragioni di opportunità sono favorevole al disegno di legge e prego gli ono-

revoli colleghi di volerlo approvare fissando il termine della ulteriore proroga al 31 dicembre 1956.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CURTI. A me pare che anche il termine del 31 dicembre 1956 sia un po' troppo a breve scadenza, proporrei quindi quello del 30 giugno 1957.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Curti ha precorso il mio pensiero. Effettivamente il 31 dicembre 1956 è imminente e sarebbe veramente opportuno fissare la data del 30 giugno 1957.

BERNARDINETTI, *Relatore*. Se la Commissione Finanze e tesoro non avesse suggerito il termine del 31 dicembre 1956 avrei io stesso proposto quello del 30 giugno 1957. Comunque sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È fissato al 30 giugno 1956 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 ».

A tale articolo l'onorevole Curti ha proposto di sostituire le parole: « È fissato al 30 giugno 1956 », con le altre. « È fissato al 30 giugno 1957 ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'articolo unico, con l'emendamento approvato, risulta così formulato:

« È fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

**Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409. (2261).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Il relatore, onorevole Guariento, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUARIENTO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2261, proposto dal Governo alla nostra approvazione, consta di un solo articolo, col quale si intende concedere una proroga fino al 30 giugno 1958 dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Devesi notare che la legge 31 luglio 1954 n. 607, nel comma 2 dell'articolo 3, dispone che, per la concessione dei contributi per il ripristino di case colpite dalla guerra si applichino — invece — le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409 — ed è questo che ci interessa — e dalla legge del 3 febbraio 1951, n. 164. Siccome con l'articolo 1 della predetta legge n. 607 è stata restituita all'amministrazione dei lavori pubblici la competenza per la concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti in dipendenza di eventi bellici, sono venute ad accumularsi, negli uffici del genio civile, in mole notevole, le pratiche di contributo, e cioè tutte quelle — la maggior parte incomplete — giacenti presso le intendenze di finanza, alle quali erano state trasmesse dai danneggiati, ai sensi della legge n. 968 del 1953.

Ora, l'articolo 27, al comma quarto, fissa come termine massimo il 31 dicembre 1955, perché gli uffici del Genio civile possano concedere ai sinistrati l'autorizzazione ad iniziare le opere di ripristino anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo.

Sicché, tutte le pratiche in istruttoria alla data del 1° gennaio 1956 sarebbero venute a perdere la possibilità di ottenere le provvidenze statali, per la mancata autorizzazione agli uffici del Genio civile, che si sono trovati nell'assoluta impossibilità di condurre a termine un lavoro eccezionale, non solo per la sua entità ma anche per la delicatezza delle operazioni richieste.

Da tale situazione ne deriverebbe un danno agli interessi dei sinistrati e anche allo Stato.

E, in vista di questo, è quanto mai giustificata la proroga del termine al 30 giugno 1958. Ciò, è sperabile, renderà possibile di eliminare gradualmente tutte le pratiche giacenti e di conciliare così gli interessi dei privati con quelli dello Stato; e, soprattutto, sarà facilitata la ricostruzione di ciò che ancora è rimasto distrutto per effetto degli eventi bellici.

Inoltre, l'articolo 4 della legge n. 409 dispone che, nei comuni non capoluogo di provincia, sia salvo il diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte dell'immobile solo parzialmente ricostruito in precedenza, purché la ricostruzione avvenga in una unica soluzione, entro il 31 dicembre 1955.

La proroga di questo termine al 30 giugno 1958 appare opportuna anche perché, in tal modo, viene ad essere chiarito un punto controverso dovuto al fatto che la legge 27 dicembre 1953, n. 968, non accenna ad alcun limite di tempo per la concessione del contributo per la parte dei lavori ancora da eseguirsi.

Inoltre, l'articolo 25 della legge n. 409 così si esprime: « Il termine fissato dagli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1955 ». Ciò riguarda gli interventi di pronto soccorso da parte del Ministero dei lavori pubblici, per l'urgente ripristino di opere pubbliche danneggiate dalla guerra e gli interventi dello Stato nell'attuazione dei piani di ricostruzione.

Ed anche per questo termine si propone una nuova proroga fino alla data del 30 giugno 1958.

Non riscontrando alcun grave motivo per non concedere tali proroghe, io raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

È stata però segnalata l'opportunità di approvare un articolo aggiuntivo, che non riguarda propriamente la medesima materia, ma una affine, e cioè quella che si riferisce all'attuazione dei piani di ricostruzione e contenuta nella legge 27 ottobre 1951, n. 1402. L'articolo 2 di detta legge, secondo comma, fisso al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i comuni potevano chiedere di essere iscritti negli elenchi dei comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione.

Nel caso che i comuni non avessero chiesto l'inclusione negli elenchi, avrebbe potuto provvedere direttamente il Ministero dei lavori pubblici. Fu ritenuto che il termine del 30 giugno 1952 fosse applicabile anche per l'intervento del Ministero, in sostituzione dei

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

comuni inadempienti. Pertanto, oggi si ritiene necessario, per venire incontro a molti comuni danneggiati dalla guerra, che intendano adottare un piano di ricostruzione, di modificare il secondo comma della legge numero 1402. E, approfittando del presente disegno di legge, si propone di inserirvi un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è fissato al 30 giugno 1958 ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**ROMITA, Ministro dei lavori pubblici.** Gli uffici del mio Ministero mi hanno fatto osservare che il numero delle pratiche in istruttoria è tale da far prevedere la necessità di una ulteriore proroga; pertanto, propongo fin d'ora che la proroga di cui al presente provvedimento sia fissata al 30 giugno 1960. Naturalmente, l'osservazione e la proposta valgono anche per l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, che il Governo dichiara di accettare.

**PRESIDENTE.** Essendo due gli articoli del disegno di legge, passiamo allora al loro esame e successiva votazione. Do lettura dell'articolo unico, che diventa articolo 1, con la modifica proposta dal Ministro:

« Ai soli fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, i termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, sono prorogati al 30 giugno 1960 ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. Ne do lettura, con la modifica proposta dal Governo:

« Il termine previsto dal 2° comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è fissato al 30 giugno 1960 ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Quest'articolo aggiuntivo sarà l'articolo 2 del disegno di legge.

Si rende, ora, necessario modificare anche il titolo del disegno di legge. Pongo, quindi, in votazione il seguente nuovo titolo:

« Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949,

n. 409, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ».

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) » (145-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

« Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576 » (2208):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

« Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 » (2261):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

---

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1956

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelucci Nicola, Baghioni, Bernardinetti, Bontade Margherita, Caiati, Camangi, Cervellati, Carbone, Cortese Pasquale, Curcio, De Biagi, De Capua, Filosa, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci, Giaccone, Guariento, Magno, Messinetti, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Quintieri, Sanzo, Spadazzi, Spataro e Veronesi.

*Sono in congedo:*

De' Cocci, Giglia, Merenda.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI